


Pluris

 Wolters Kluwer  
ITALIACassazione  
Civile

Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent., 27-04-2016, n. 8280

Fatto Diritto P.Q.M.

**CIRCOLAZIONE STRADALE****PROCEDIMENTO CIVILE****SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. PARZIALE Ippolito - rel. Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13488-2013 proposto da:

F.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Della Libertà n. 20, presso lo studio dell'avvocato MAURO VAGLIO, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 10034/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. Ippolito Parziale.

**Svolgimento del processo**

1. L'avv. F.E. impugna la sentenza n. 10034/12 del Tribunale di Roma, in data 17.5.2012 e non notificata, che rigettava il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace che, a sua volta,

aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS), relativo a violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6, per sosta "senza esporre titolo di pagamento".

2. Espone la ricorrente di aver eccepito "in particolare la nullità del verbale per illegittimità del provvedimento presupposto in violazione dell'art. 7 C.d.S., commi 6 e 8". Aggiunge di aver proposto appello, evidenziando l'"illegittimità dell'istituzione della sosta a pagamento per violazione dell'art. 7 C.d.S., commi 6 e 8", norme "costantemente violate poichè le aree destinate a parcheggio a pagamento sono sempre ubicale all'interno della carreggiata determinando un notevole restringimento della stessa".

Sottolinea, quanto all'art. 7 C.d.S., comma 8, di aver "contestato espressamente la legittimità dell'ubicazione dell'area per la sosta a pagamento perchè nel raggio di chilometri - e questo costituisce il noto - non è stata riservata abilitata area per il parcheggio gratuito senza dispositivi di controllo di durata della sosta".

Richiama la sentenza n. 116 del 9.1.2007 delle Sezioni Unite, e la sentenza n. 5218 del 28.5.2008 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio "con la quale era stata annullata la Delib. n. 104/2004 del Comune di Roma istitutiva delle "strisce blu", riconoscendo espressamente la loro illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 C.d.S., commi 7, 8 e 9, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, dal momento che tale delibera non specifica le ragioni per le quali, praticamente tutta la città di Roma, debba essere considerata "di particolare avanza urbanistica", tanto da giustificare l'istituzione di parcheggi a pagamento".

3. La ricorrente precisa poi che "il Tribunale rigettava l'appello e condannava l'Avv. F. al pagamento in favore del Comune di Roma delle spese di giudizio di Euro 250 per diritti ed Euro 2.000 per onorari", errando per aver mal applicato i principi in materia di onere della prova e per non aver tenuto conto della pronuncia del TAR del Lazio di annullamento della delibera della Giunta Municipale del Comune di Roma che aveva istituito i parcheggi a pagamento. Rileva al riguardo che l'accertamento era intervenuto il 9 gennaio 2008 e che la decisione del TAR Lazio era intervenuta successivamente (16 aprile 2008).

4. La ricorrente formula due motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

### Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo motivo si deduce: "violazione e film applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 6 e comma 8, nonchè della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5 all. E, della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Ha errato il Tribunale a non considerare la portata della decisione del TAR, seppure emessa non nei confronti della odierna ricorrente e sul presupposto che non era stata data prova che rientrasse la strada dove era stata rilevata l'infrazione nel provvedimento del TAR e che non vi sarebbe stata una richiesta di disapplicazione della delibera istitutiva del parcheggio a pagamento.

Rileva invece la ricorrente di aver, fin dal giudizio di primo grado, "eccepito ipespecificamente la violazione della normativa in materia di istituzione dei parcheggi a pagamento con particolare riferimento all'art. 7 C.d.S., commi 6 e 8". Rileva che "l'onere della prova di avere adempiuto alla normativa (per le zone libere, ndr) era a carico dell'amministrazione, tanto più se si considera il disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12". Rileva poi che "analogo ragionamento deve essere sviluppato in relazione all'art. 7 C.d.S., comma 8". Avendo contestato "la legittimità dell'ubicazione dell'area per la sosta a pagamento senza aver riservato, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".

Rileva che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 116 del 9.1.2007 a Sezioni Unite, ha espressamente sancito che il giudice ordinario deve annullare le contravvenzioni elevate nelle zone di parcheggio a pagamento, qualora il Comune non abbia provveduto ad istituire, nelle immediate vicinanze, "una adeguata arca destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta". Rileva che il Comune di Roma non ha "sollevato alcuna censura sulla circostanza di fatto, nè ha fornito alcuna prova che la zona interessata potesse in qualche modo rientrare in quelle individuate come "di particolare

valore storico o di particolare pregio ambientale" e, in quanto tali, escluse dalla norma in esame". Richiama ancora Cass. n. 10355 del 29.4.2010, che ha confermato il principio secondo cui "il mero riferimento al contenuto della contestazione non vale invero ad assolvere l'onere di motivazione alla specifica censura di illegittimità della delimitazione dell'area di parcheggio a pagamento e alla richiesta di disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo di pagamento, perchè non conforme alla legge".

La ricorrente conclude come segue l'esposizione del motivo con il quesito e con la sintesi delle questioni prospettate: "QUESITI DI DIRITTO: 1) tenuto conto che l'amministrazione comunale ha istituito l'area di sosta a pagamento all'interno della carreggiata e senza predisporre nelle vicinanze un'area di sosta non a pagamento, dica la Corte se possa considerarsi legittima impugnata infrazione, laddove oltretutto a fronte delle specifiche deduzioni dell'appellante sul punto, l'amministrazione non abbia sollevato alcuna contestazione; 2) dica, altresì, la Corte se, in presenza della violazione dei commi 6 e 8 del codice della strada, il giudice ordinario è tenuto a disapplicare o meno d'ufficio l'atto amministrativo illegittimo e ad annullare il relativo verbale di accertamento".

1.2 - Col secondo motivo si deduce: "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Osserva la ricorrente che "non è dato comprendere il percorso logico giuridico attraverso il quale il giudice sia pervenuto a ritenere rispettate dal Comune di Roma, nell'istituzione dell'area a pagamento di cui al presente giudizio, le precise previsioni normative dell'art. 7 C.d.S., commi 6 e 8, nè da quali elementi possa egli aver formato il proprio convincimento circa la legittimità dello loro ubicazione".

1.3 - Col terzo motivo si deduce: "violazione o falsa applicazione D.M. 8 aprile 2004, n. 127 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". La sentenza ha anche errato "nella parte in cui ha condannato l'appellante alla refusione nei confronti di Roma Capitale delle spese del giudizio di appello, liquidandole in Euro 250,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari", posto che "il Tribunale ha evidentemente fatto applicazione delle Tariffe Forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127" con "liquidazione assolutamente punitiva, spropositata ed in violazione della legge, oltre che priva di motivazione".

2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto ai primi due motivi, restando assorbito il terzo.

2.1 - Come osservato dalla ricorrente la sentenza impugnata ha omesso di valutare specificamente sulla base delle prospettazioni dell'appellante la questione relativa agli effetti della pronuncia del giudice amministrativo con riguardo alla disciplina adottata dal Comune in materia. Nè ha tenuto conto specificamente del comportamento processuale del Comune sul punto.

3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo ai motivi accolti e rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il terzo motivo resta assorbito dalla decisione di rinvio.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2016